



# COMUNE DI VALLO DI NERA

## Provincia di Perugia

COPIA

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 22-06-20

**OGGETTO: RATIFICA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 61, DEL 15.06.2020.  
DIFFERIMENTO TERMINI DI PAGAMENTO ACCONTO IMU 2020 PER LA  
QUOTA DI SPETTANZA DEL COMUNE DI VALLO DI NERA.**

L'anno duemilaventi, il giorno ventidue del mese di giugno alle ore 18:00, presso questa Sede Municipale, si é riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

<b>BENEDETTI AGNESE</b>	<b>P</b>	<b>RANCANI GIANNI</b>	<b>P</b>
<b>LAURETI SIMONA</b>	<b>P</b>	<b>STELLA TERESA</b>	<b>P</b>
<b>DI FAZIO STEFANO</b>	<b>P</b>	<b>MASSARI ANDREA</b>	<b>P</b>
<b>ALUNNO MANCINI SANTE</b>	<b>P</b>	<b>SAVERI AURORA</b>	<b>A</b>
<b>ROSATI ADOLFO</b>	<b>P</b>	<b>VALERI LEONARDO</b>	<b>A</b>
<b>NICOLAI SERENELLA</b>	<b>P</b>		

ne risultano presenti n. 9 - Assenti n. 2 - In carica n. 11 - Totale componenti 11

Assume la presidenza BENEDETTI AGNESE in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Comunale Dott.ssa Isidori Roberta.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

DI FAZIO STEFANO

ALUNNO MANCINI SANTE

ROSATI ADOLFO

## COMUNE DI VALLO DI NERA

*Il Sindaco illustra la proposta dicendo che si tratta di una delibera adottata dalla Giunta l'ultimo giorno utile, in via eccezionale in quanto in situazione di emergenza da corona virus. Poiché i poteri in materia di tributi e scadenze dei relativi pagamenti sono del Consiglio comunale, la delibera di Giunta va ratificata dal Consiglio, così come chiarito dal Mef in una apposita recentissima risoluzione. La volontà dell'Amministrazione, afferma il Sindaco, è quella di dare la possibilità a chi non ce la fa di pagare con maggiore tempo a disposizione.*

*Chiede la parola il Consigliere Adolfo Rosati, il quale chiede alcune delucidazioni, in particolare chiede conferma dell'esenzione dall'Imu per i proprietari residenti nella prima casa.*

*Il Sindaco dà la parola alla Responsabile dell'Area Finanziaria Aielli Marika, presente in aula, per gli approfondimenti, la quale precisa che per i fabbricati di tipo "A" l'Imu è di esclusiva spettanza del Comune; la proposta ha un'incidenza relativa sul gettito complessivo dell'imposta, tuttavia poiché vi sono diversi residenti proprietari di seconde case e molti proprietari non residenti, provenienti da altri comuni, si è cercato di andare incontro anche alle loro esigenze. Quindi per i residenti la prima casa è esente Imu, per le seconde case c'è questa possibilità di differimento.*

*Il Sindaco aggiunge che per gli immobili di categoria "D" che fanno sostanzialmente riferimento alle attività produttive, alcune categorie sono state esentate dal Governo, mentre per altre non è stato possibile.*

*Il consigliere Rosati conferma quanto detto dal Sindaco dicendo che ad esempio gli agriturismi non pagano l'Imu mentre i laboratori di trasformazione pagano il tributo.*

*Con riferimento a queste categorie di fabbricati ed attività, conclude il Sindaco, l'imposta viene incamerata dallo Stato.*

*Non ci sono altri interventi.*

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### VISTI :

- i il D. L. 23 febbraio 2020 n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19";
- i il D. L. 17 marzo 2020 n. 18, con il quale sono state adottate diverse disposizioni volte a contrastare detta emergenza, tra le quali rilevano quelle in materia di atti e procedimenti amministrativi che hanno previsto il differimento di alcune scadenze in ambito fiscale;
- i il D. L. 34 del 19 maggio 2020 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid – 19"

**VERIFICATO** che il richiamato Decreto legge n. 18/2020, agli articoli 67 e 68, dispone la sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori dall'8 marzo al 31 maggio 2020, nonché la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione, ivi compresi gli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

**ATTESO** che l'attuale scenario di emergenza sanitaria ha comportato la sospensione di ogni attività economica ad eccezione di quelle considerate come indifferibili e, contestualmente, ha posto il

divieto ad ogni cittadino di uscire dalla casa di residenza, se non per comprovati motivi di salute o di lavoro, oltre che per lo stretto necessario per l'approvvigionamento di generi alimentari per la propria sussistenza e per il proprio nucleo familiare;

**RITENUTO** opportuno, per quanto evidenziato, di dover sostenere i cittadini del territorio comunale nonché l'economia locale, adottando strumenti di sollievo nel contesto economico sanitario sopra descritto;

**RILEVATO** che ai Comuni è riconosciuta potestà regolamentare dall' art. 52 del D. Lgs. 446/1997 e s.m.i.;

**DATO ATTO** dell'assenza di interventi del legislatore nazionale in ambito di sospensione dei versamenti della fiscalità locale;

**PRESO ATTO** che il presente atto è, altresì, giustificato da motivi di straordinarietà ed imprevedibilità degli eventi avvenuti in ambito sanitario, stante l'emergenza correlata all'epidemia del COVID-19;

**VERIFICATO** che la presente delibera di Giunta Comunale è caratterizzata dalla temporaneità degli effetti del provvedimento, correlata al perdurare dello stato di emergenza;

**RICONOSCIUTI** i requisiti d'urgenza del provvedimento da adottare, stante le necessità di procedere con rapidità a differire i termini di pagamento dei tributi locali di competenza del Comune;

**RILEVATO** che il provvedimento che si intende adottare ha, altresì, il fine di alleviare il disagio socio – economico che la situazione di pandemia ha generato e sta ulteriormente generando;

**DATO ATTO** che la norma statale non ha finora differito i termini di pagamento dell'IMU e che sulla quota a favore dello Stato, dovuta per i fabbricati di categoria “D” il Comune non ha la facoltà di concedere deroghe;

**RITENUTO** che per coloro che si trovano in difficoltà, a causa dell'emergenza Covid-19, sia necessario dare la possibilità di pagare la quota della prima rata IMU competenza del Comune entro il 16/09/2020, senza applicazioni di sanzioni e interessi;

#### **VISTI**

- il comma 762 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale stabilisce che “In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno”;
- il successivo comma 777, lett. b) del medesimo art. 1, che dispone che “Ferre restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento: a) ...; b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari”.

**RITENUTO** necessario, nelle more dell'approvazione del Regolamento relativo alla nuova IMU, nel quale verrà prevista la potestà di differimento dei termini dei versamenti sulla base dell'art. 1, comma 777 della L. 160/2019 sopra citato, assumere provvedimenti urgenti per rispondere alle esigenze della popolazione colpita dagli effetti dell'emergenza sanitaria in atto;

**CONSIDERATO** che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, come disposto dall'art. 1, comma 753 della L. 160/2019, l'aliquota di base è pari allo 0,86%, di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato;

**VISTA** la recente pronuncia del Dipartimento delle Finanze del Mef (Risoluzione n. 5 dell'8 giugno 2020), che in ordine alla possibilità di differire i termini di versamento del tributo prevede: *“tale facoltà può essere legittimamente esercitata dal Comune con esclusivo riferimento alle entrate di propria spettanza e non anche a quelle di competenza statale, le quali, per loro natura, pag 4 / 5 sono interamente sottratte all'ambito di intervento della predetta potestà regolamentare dell'ente locale in materia tributaria. Tale principio porta ad escludere che possano essere deliberati dai comuni interventi - anche di semplice differimento dei versamenti – aventi ad oggetto la quota IMU di competenza statale, relativa agli immobili a destinazione produttiva. Si rammenta, infatti, che il comma 753 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, stabilisce che “Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento”*;

**DATO ATTO** che il potere di differimento dei termini di versamento rientra nelle competenze del Consiglio comunale, essendo tuttavia riconosciuta la possibilità di procedere mediante il ricorso alla delibera di Giunta, sicuramente giustificato dalla situazione emergenziale in atto, con la precisazione però che tale provvedimento dovrà essere successivamente oggetto di espressa ratifica da parte del Consiglio comunale.

**RICHIAMATA** la Delibera di Giunta comunale n. 61, del 15.06.2020, immediatamente esecutiva, con la quale si differiva il termine di pagamento dell'acconto IMU per la quota di spettanza del Comune al 16/09/2020, rimanendo invariata al 16 giugno 2020 la scadenza per la quota IMU a favore dello Stato (fabbricati Cat. D) salvo differimento del termine con norma statale, con impegno della Giunta a sottoporre la deliberazione al Consiglio comunale nella prima seduta utile, al fine di ratificarne il contenuto.

**VISTO** l'orientamento della Giurisprudenza (Consiglio di Stato, sentenze n. 4435 e 4436/2018), secondo il quale è valida la delibera di giunta che approva le aliquote sui tributi purché ratificata, anche tardivamente, dal consiglio comunale.

**DATO ATTO** che non occorre apportare modifiche al bilancio di previsione comunale, trattandosi di un mero differimento del versamento in acconto che avverrà comunque entro l'anno 2020.

**RITENUTO** di deliberare con urgenza, vista l'imminente scadenza dei termini di pagamento

**COMUNE DI VALLO DI NERA**

dell'acconto IMU.

**VISTO** lo Statuto dell'Ente;

**VISTO** il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

**VISTI** i pareri favorevoli espressi ai sensi degli artt. 49, comma, 1 e 147 bis, comma 1 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 9, contrari nessuno ed astenuti nessuno

**DELIBERA**

Di ratificare la Delibera di Giunta comunale n. 61, del 15.06.2020, immediatamente esecutiva, e, per l'effetto, differisce il termine di pagamento dell'acconto IMU per la quota di spettanza del Comune al 16/09/2020, rimanendo invariata al 16 giugno 2020 la scadenza per la quota IMU a favore dello Stato (fabbricati Cat. D) salvo differimento del termine con norma statale;

Di dare mandato al Responsabile dell'Area Finanziaria – Tributi di disporre i conseguenti adempimenti.

Infine, con separata votazione che dà il seguente esito: voti favorevoli n. 9, contrari nessuno ed astenuti nessuno

**DELIBERA**

L'immediata eseguibilità dell'atto ex art. 134, IV comma, D. Lgs. 267/2000.

\*\*\*\*\*

Il sottoscritto responsabile del servizio interessato in relazione alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.

**IL RESPONSABILE**  
F.to Aielli Marika

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario in relazione alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo della regolarità contabile.

**COMUNE DI VALLO DI NERA**

IL RESPONSABILE  
Aielli Marika

**COMUNE DI VALLO DI NERA**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Isidori Roberta

IL PRESIDENTE  
F.to BENEDETTI AGNESE

R.G. n.

Lì 29-07-20

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

Viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi: dal 29-07-20 al 13-08-20 come prescritto dall'art. 124, comma 1.

[ ] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile;

[X] Non é soggetta al controllo preventivo di legittimità, a seguito della soppressione del comitato regionale di controllo disposta con Legge Regionale 30 settembre 2002, n. 16.

Vallo di Nera, lì 29-07-20

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
F.to QUARANTINI GIAMPIERO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Vallo di Nera, lì 29-07-20

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
QUARANTINI GIAMPIERO

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

E' stata affissa all'Albo Pretorio come da attestazione del messo comunale per quindici giorni consecutivi: dal 29-07-20 al 13-08-20.

E' divenuta esecutiva il giorno 22-06-20:

[ ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo (art. 134, comma 3).

Vallo di Nera, lì

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
QUARANTINI GIAMPIERO